

STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

Dott. Alessandro Antonelli
TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA
REVISORE LEGALE

Dott. Alessandro Mengozzi
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott. Stefano Sgarzani
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott.ssa Rita Santolini
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott.ssa Elisa Monari
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott. Maurizio Di Costanzo
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott. Mirko Lucchi
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott.ssa Jessica Paolini
TRIBUTARISTA

Forlì, 19 ottobre 2023

A TUTTI I
SIGG. CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 12/2023

Oggetto: Normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 21.11.2007, n. 231) – Obbligo di comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese. Disposizioni operative (Decreto 29 settembre 2023 del MIMIT – Ministero delle imprese e del Made in Italy). Termine ultimo per effettuare la prima comunicazione: 11 dicembre 2023.

SOMMARIO

1.	Premessa.	2
2.	Registro dei titolari effettivi e D.Lgs. n. 231/2007.	2
3.	Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022 n. 55.	3
3.1.	Modalità e termini della comunicazione al Registro dei titolari effettivi.	4
3.2.	Dati e informazioni oggetto di comunicazione al Registro dei titolari effettivi.	4
4.	Accesso ai dati e alle informazioni del Registro dei titolari effettivi.	5
4.1.	Criteri per l'individuazione del titolare effettivo.	6
4.1.1.	Pegno e usufrutto su quote o azioni.	7
4.1.2.	Catene di controllo.	7
5.	Il complesso dei decreti attuativi inerenti il registro dei titolari effettivi.	9
6.	Modalità operative.	9
7.	Sanzioni.	10

STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

1. Premessa.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico n. 55/2022 dà attuazione all'art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007, cosiddetto decreto antiriciclaggio. L'intervento normativo si inserisce nella materia di derivazione eurounitaria della prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo nel sistema finanziario. L'obiettivo di tale prevenzione è stato rafforzato mediante la previsione del "disvelamento" della titolarità effettiva.

Il "disvelamento" è stato perseguito, non più solo attraverso gli obblighi in capo alla clientela degli operatori finanziari bensì, con un nuovo strumento volto alla trasparenza e alla conoscibilità, entro determinate condizioni, dei dati e delle informazioni che concernono la titolarità effettiva della clientela. Lo strumento è costituito da un registro centrale nazionale dove confluiscono tali dati – interconnesso con quelli degli altri Paesi membri – che è il registro dei titolari effettivi dei soggetti clienti da "disvelare", costituiti dalle "società ed altre entità giuridiche" (art. 30), nonché dai trust e istituti giuridici affini (art. 31).

Nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 è stato pubblicato il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023 (di seguito anche "Decreto Attuativo") che, ai sensi dell'art. 3, co. 6, del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 11 marzo 2022, n. 55, attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Dalla data di pubblicazione del Decreto Attuativo, pertanto, dal 9 ottobre 2023 decorre il termine perentorio di sessanta giorni entro cui i soggetti obbligati (imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini al Trust) devono effettuare la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del citato Decreto n. 55/2022.

Conseguentemente, scadendo il termine su indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa non oltre **lunedì 11 dicembre 2023** al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.

I soggetti obbligati costituiti successivamente a tale data dovranno provvedere alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall'iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).

2. Registro dei titolari effettivi e D.Lgs. n. 231/2007.

L'art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 (concernente misure di contrasto al riciclaggio di denaro) dispone che:

- le imprese dotate di personalità giuridica con obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese (srl, spa, sapa e cooperative);
- le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone;
- giuridiche private (fondazioni, associazioni e comitati);

STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

devono comunicare telematicamente (in esenzione da imposta di bollo) al Registro delle Imprese, le informazioni relative ai propri titolari effettivi.

Tali informazioni vengono iscritte in un'apposita Sezione del registro, per il cui accesso si rinvia a quanto infra specificato.

Dalla suddetta elencazione emerge l'esclusione dall'obbligo con riferimento alle società di persone (società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice).

In ogni caso (cfr art. 21, comma 2, lettera f)), l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso qualora esponga il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace/minore, valutando caso per caso.

L' art. 21, comma 3, del D.Lgs n. 231/2007, dispone che oltre i trust, anche gli istituti giuridici affini stabiliti/residenti in Italia devono essere iscritti nella specifica Sezione del Registro delle Imprese.

Come previsto dal comma 5-bis dell'art. 22, D.Lgs. n. 231/2007 “...si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine...”.

Le informazioni relative alla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini stabiliti/residenti in Italia (di cui all'art. 22, comma 5), sono comunicate, a cura del fiduciario/fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, telematicamente e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle Imprese, ai fini della relativa conservazione.

3. Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022 n. 55.

Il D.M. n. 55/2022, come già anticipato, contiene le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Il registro dei titolari effettivi di cui al D.M. n. 55/2022 è da intendersi come una speciale sezione del registro delle imprese che riguarda i cosiddetti titolari effettivi, ovvero i soggetti posti al centro di controlli nel caso di azioni antiriciclaggio.

Le nuove norme consentono di rendere i dati relativi a questi soggetti condivisibili a livello europeo, con l'obiettivo di contrastare le attività illecite portate avanti attraverso il sistema imprenditoriale. Il D.M. n. 55/2022 si compone di 12 articoli, suddiviso in 3 sezioni:

- nelle “Disposizioni generali” (sezione prima): sono individuate le definizioni (art. 1); è delimitato l'oggetto unitamente alle finalità (art. 2); è disciplinata la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva alla Camera di commercio, ai fini della costituzione di una sezione autonoma e di una sezione speciale nel registro delle imprese (artt. 3 e 4);
- nella sezione seconda (Accesso ai dati e alle informazioni) è disciplinato l'accesso alle nuove sezioni costituite presso il registro delle imprese da parte: delle Autorità (art. 5), dei soggetti obbligati (art. 6), degli altri soggetti (art. 7) nonché dei diritti di segreteria (art. 8);

STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

- con le “Disposizioni finali” (sezione terza): - sono regolati i rapporti con l’Agenzia delle entrate e con gli Uffici Territoriali del Governo (art. 9), per consentire l’utilizzo dei dati anagrafici già presenti presso altre banche dati delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti affini; - è richiamata la disciplina europea, direttamente applicabile, relativa alle modalità di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri degli altri Paesi membri (art. 10); - sono dettate disposizioni per il trattamento e la sicurezza dei dati (art. 11); - è prevista la clausola di invarianza (art. 12).

3.1. Modalità e termini della comunicazione al Registro dei titolari effettivi.

L’art. 3 del D.M. n. 55/2022 stabilisce che:

- gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private devono comunicare all’ufficio del registro delle imprese della camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva acquisiti ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4, del Decreto Antiriciclaggio;
- il fiduciario di TRUST o di istituti giuridici affini comunica i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva ai sensi dell’articolo 22, comma 5, del Decreto Antiriciclaggio.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio (quale forma di attestazione qualifica e soggetta al controllo da parte del personale camerale), utilizzando il modello di comunicazione unica di impresa adottato con decreto dirigenziale. Gli stessi sono tenuti inoltre a comunicare:

- eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione;
- la conferma – prevista annualmente - dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma. Viene inoltre specificato che le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

Si precisa che non è prevista la possibilità di conferire deleghe o incarichi a terzi (es. professionisti) per la sottoscrizione digitale del modello di comunicazione del titolare effettivo. Solo i soggetti indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi (ad esempio gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica) possono solo provvedere alla trasmissione telematica del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma digitale a quella del dichiarante nella distinta di accompagnamento ai fini della domiciliazione.

3.2. Dati e informazioni oggetto di comunicazione al Registro dei titolari effettivi.

L’art. 4 del D.M. n. 55/2022 disciplina, nel dettaglio, il contenuto della comunicazione e prevede che essa deve contenere i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust o istituti affini.

Le imprese dotate di personalità giuridica devono altresì comunicare:

- l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo

STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

- le modalità di esercizio del controllo nel caso in cui il titolare effettivo non venga individuato in forza dell'entità della partecipazione ovvero in ultima istanza
- i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo.

Le persone giuridiche private devono altresì comunicare:

- il codice fiscale;
- la denominazione dell'ente;
- la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Anche i trust e gli istituti giuridici affini devono comunicare:

- il codice fiscale;
- la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
- la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico.

Inoltre, dovranno essere fornite le indicazioni delle circostanze eccezionali ai fini delle dell'esclusione all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi dell'art. 21, c. 2, lettera f), secondo periodo, e c. 4, lett. d-bis), terzo periodo, del Decreto Antiriciclaggio.

4. Accesso ai dati e alle informazioni del Registro dei titolari effettivi.

Per quanto concerne invece i soggetti deputati all'accesso delle informazioni di cui al registro, gli artt. 6 e 7 del Decreto Antiriciclaggio ne consentono l'accesso

- alle Autorità competenti,
- ai soggetti obbligati ex art. 3 Decreto Antiriciclaggio e;
- al pubblico che ne faccia richiesta di accedere ai dati e alle informazioni relativi alla titolarità effettiva.

Con riferimento ai soggetti obbligati, si rammenta che essi, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del DM n. 55/2022, devono presentare alla Camera di Commercio territorialmente competente una richiesta di accreditamento. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema informatico per (a) la richiesta di accreditamento (b) la comunicazione di accreditamento (c) l'indicazione dei soggetti delegati (d) le segnalazioni di difformità.

Per quanto riguarda, invece, il pubblico, si evidenzia che l'art. 7 del D.M. n. 55/2022 prevede che i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva presenti nella sezione autonoma (imprese dotate di personalità giuridica) e nella sezione speciale (TRUST e istituti giuridici affini) siano accessibili al pubblico a richiesta dei soggetti interessati compresi quelli portatori di interessi diffusi e portatori di interessi giuridici rilevanti ai fini della tutela dei medesimi.

Tuttavia, a proposito dell'accesso di qualunque persona fisica o giuridica, si evidenzia che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022 ha dichiarato l'invalidità della norma (articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva 2018/843) nella parte in cui prevede che le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche siano accessibili in ogni caso al pubblico.

A tal riguardo, viene disposta dal MIMIT in accordo con il MEF la disapplicazione dell'articolo 7 comma 1 del DM 55/2022 riguardante l'accessibilità senza limitazioni da parte del pubblico ai dati e

STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

alle informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese.

Pertanto, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia e dell'Unione europea e in attesa di un intervento legislativo, il MIMIT ha ritenuto necessario "limitare l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, analogamente a quanto previsto per l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini".

Ad ogni modo, si deve altresì tenere presente, e non si dovrà cadere in errore, circa le modalità di utilizzo del registro. Infatti, i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio non dovranno limitarsi ad individuare il titolare effettivo sulla base delle mere informazioni trasmesse dai diversi soggetti tenuti alla comunicazione presso il registro delle imprese, ma dovranno comunque procedere sempre a verificare, sulla base delle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, che il titolare effettivo così come individuato e identificato coincida con quello contenuto nel registro dei titolari effettivi.

Sul punto, al fine di evitare un "appiattimento" degli obblighi di adeguata verifica, l'art. 6, comma 5, del D.M. n. 55/2022 prevede che "*...i soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio...*".

Inoltre con l'ulteriore previsione lo stesso comma 5 prevede che le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle Autorità abilitate all'accesso, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.

In definitiva, alla luce di quanto disposto dall'articolato normativo, si può ritenere come il registro sia da considerarsi come uno strumento complementare e ancillare che guida il soggetto obbligato nell'individuazione del titolare effettivo e non già uno strumento volto a sostituire gli obblighi di individuazione, identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo.

4.1. Criteri per l'individuazione del titolare effettivo.

Con riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche l'art. 20, D. Lgs. n. 231/2007 specifica che il titolare effettivo va individuato nella persona/e fisica/e cui, in ultima istanza, è riferibile la proprietà diretta/indiretta della persona giuridica ovvero il controllo della stessa.

Nel caso in cui si tratti di una società di capitali assume rilevanza la proprietà diretta/indiretta così individuata.

PROPRIETÀ DIRETTA	TITOLARITÀ DI UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 25% DEL CAPITALE, DETENUTA DA UNA PERSONA FISICA.
PROPRIETÀ INDIRETTA	TITOLARITÀ DI UNA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONI SUPERIORE AL 25% DEL CAPITALE, POSSEDUTO PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE/FIDUCIARIE/INTERPOSTA PERSONA.

STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

Qualora a seguito dell'esame dell'assetto proprietario non sia possibile identificare la persona fisica cui è attribuibile la proprietà diretta/indiretta dell'ente, questo dovrà essere identificato nella persona fisica cui è attribuibile il controllo dello stesso in base:

- alla maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- ai voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- all'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

In caso di persona giuridica privata (fondazioni, associazioni), oltre ai fondatori (se in vita) ed ai beneficiari (quando individuati o facilmente individuabili), sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione (comma 4).

Qualora l'applicazione dei predetti criteri non consenta di individuare univocamente il titolare effettivo, questo coincide con la persona fisica/persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi/statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione (generale) della società/del cliente diverso dalla persona fisica (comma 5).

Per assicurare che tale criterio abbia un'applicazione effettivamente "residuale", l'art. 20, comma 6. del D.Lgs 231/2007 prevede che il soggetto obbligato, oltre a dover conservare traccia delle verifiche effettuate per l'identificazione del titolare effettivo, deve mantenere traccia delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo utilizzando gli "ordinari" criteri.

Tenendo conto delle Linee Guida approvate nel febbraio 2021 dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) si evidenziano di seguito, alcuni esempi di individuazione del titolare effettivo.

4.1.1. Pegno e usufrutto su quote o azioni.

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno ex art. 2352, c.c., in percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (non concesse in usufrutto o in pegno) per ammontari superiori al 25%;
- nel caso di quote o azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore al 25% concesse in usufrutto (o date in pegno), sia l'usufruttuario (o il creditore pignoratizio) sia il nudo proprietario.

In caso di convenzione fra le parti in tema di diritto di voto al nudo proprietario, essendo riuniti in unico soggetto i diritti amministrativi ed economico patrimoniali, il titolare effettivo sarà unicamente il nudo proprietario. Sarà quindi necessario, di volta in volta, analizzare le specifiche convenzioni.


4.1.2. Catene di controllo.

Nei casi di società sottoposte a catene di controllo sarà necessario individuare la (le) persona (persone) fisica (fisiche) che controllano la società attraverso una partecipazione rilevante ai fini del controllo.

STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

Catena di controlli (caso 1) Una srl, Alfa, ha quali soci due persone fisiche, A e B, detentrici ciascuna del 20% delle quote e una spa, Beta, che detiene il 60% delle quote. La spa è partecipata da quattro soci, di cui una srl unipersonale, D, e tre persone fisiche, una delle quali, C, detiene il 10% e le altre due, E e F, il 30% delle azioni. Titolari effettivi risultano essere D, E e F perché detengono, seppur indirettamente, oltre il 25% del capitale di Alfa srl. In questo caso per effetto di molteplici catene di controllo poste in essere, le persone fisiche risulteranno essere i titolari effettivi della società Alfa sebbene - di fatto - tramite una percentuale di partecipazione inferiore al 25%+1.


INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



I titolari effettivi di Alfa risultano essere:
- il socio unico della srl "D"
- e le persone fisiche "E" ed "F"

Catena di controlli (caso 2) Si ipotizzi il caso della Srl Beta con tre soci, di cui A - persona fisica con partecipazione al 5%, B - persona giuridica con partecipazione al 25% e C - persona giuridica con partecipazione al 70%. In tal caso è il socio C ad avere una quota superiore al 25%, ma essendo una persona giuridica bisogna analizzarne la compagine societaria, che nel caso di specie è così suddivisa: tre persone fisiche, con X al 10%, Y al 39% e Z al 51%. Ne consegue che i titolari effettivi della Srl Beta saranno la persona fisica Z e la persona fisica Y, le quali detengono (indirettamente) oltre il 25% della società Alfa (art. 20, comma 2, lett. b).

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



5. Il complesso dei decreti attuativi inerenti il registro dei titolari effettivi.

Il processo normativo in tema di registro dei titolari effettivi, come noto, si è concluso con l'emanazione del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Tuttavia, nelle more dell'emanazione del citato decreto, lo stesso D.M. n. 55/2022 ha previsto per l'effettiva implementazione del registro una serie di ulteriori decreti attuativi volti a delineare le specifiche tecniche, i modelli per il rilascio dei certificati e i diritti di segreteria, che si sono concretizzati con l'emanazione a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del:

- Decreto 12 aprile 2023 (pubblicato in G.U. il 20 aprile 2023), recante "approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa" per la presentazione della comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese;
- Decreto 16 marzo 2023 (pubblicato in G.U. il 28 giugno 2023), recante "approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva". I modelli sono pubblicati sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Decreto 20 aprile 2023 (pubblicato in G.U. il 28 giugno 2023), recante "approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55".

6. Modalità operative.

Per quanto concerne gli adempimenti prettamente di carattere operativo, i soggetti interessati dovranno inviare alla Camera di commercio territorialmente competente la comunicazione circa il titolare effettivo, così come previsto dall'art. 3, comma 6, del D.M. n. 55/2022. Quanto alla competenza territoriale della Camera di commercio, essa è chiaramente individuata in quella territorialmente competente (artt. 3, 4, 6, 7 e 10) secondo l'ordinamento proprio, sulla base della sede del soggetto da "disvelare" (vale a dire della società, ente, fondazione o trust).

Nello specifico i soggetti dovranno:

STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

- (i) accedere al gestionale “Dire” (ossia il servizio delle camere di commercio per la compilazione delle pratiche telematiche) o altra soluzione di mercato;
- (ii) utilizzare la modulistica relativa al titolare effettivo;
- (iii) indicare l’impresa o l’istituto oggetto della comunicazione e i dati relativi al titolare effettivo;
- (iv) provvedere a firmare digitalmente la pratica.

Tale adempimento dovrà essere effettuato in proprio dal soggetto dichiarante, non essendo ammesse deleghe o incarichi a soggetti terzi.

Come anticipato in premessa per le società e gli enti già esistenti la prima comunicazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Il termine, quindi, scadrebbe l'8 dicembre 2023, ma, trattandosi di giorno festivo, seguito da un sabato e una domenica, slitta a **lunedì 11 dicembre 2023**.

Ciò in base all’art. 3 comma 2 del D.P.R n. 558/1999, ai sensi del quale la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

Per le nuove costituzioni successive all'entrata in vigore del decreto, invece, i dati dei titolari effettivi andranno inviati entro 30 giorni dall'iscrizione ai rispettivi registri (Registro delle Imprese per le società; delle persone giuridiche per associazioni e fondazioni). Per i trust e gli istituti affini i 30 giorni decorreranno dalla data della loro costituzione. La comunicazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, attraverso il modello di comunicazione unica d'impresa secondo le specifiche tecniche adottate dal MIMIT.

Come in precedenza già rilevato, i soggetti obbligati saranno, inoltre, tenuti a comunicare eventuali variazioni inerenti alla titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione.

I dati comunicati dovranno, infine, essere confermati annualmente entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro conferma. Per le società tenute alla redazione e alla presentazione del bilancio al Registro delle Imprese la conferma dei dati potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio.

7. Sanzioni.

Ai sensi dell’art. 21, comma 1 del D.Lgs n. 231/2007, l’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo i migliori saluti.

Alessandro Antonelli,

